

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università n. 10 – 35020 LEGNARO (PD)

Codice Fiscale n. 00206200289

Prot. N.

FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI ARREDI TECNICI DA
LABORATORIO PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE

(Numero gara 7100591 - CIG LOTTO 1: 7508562560)

Con la presente scrittura privata tra

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE,

con sede in Legnaro (Pd), Viale dell'Università 10, C.F. e P.IVA n. 00206200289,

rappresentato dal Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini, nato a Prato (PO) il

19/06/1948, C.F. BRNDNL48H19G999C, suo legale rappresentante *pro tempore*, in

seguito denominato "*Istituto*", "*IZSve*" o "*stazione appaltante committente*"

e

....., con sede legale in,

C.F. Part. IVA rappresentata da

..... C.F., il quale interviene

in qualità di legale rappresentante dotato dei poteri necessari per la sottoscrizione

del presente atto, di seguito "**appaltatore**"

congiuntamente di seguito "**Parti**"

PREMESSO

- che con Delibera del Direttore Generale n. del

l'Istituto ha indetto una gara a mezzo procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.

Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, "*Codice*"), secondo le modalità di cui

all'art. 54, comma 3 del suddetto Codice, per la fornitura, in accordo quadro con unico operatore economico, di arredi tecnici da laboratorio per l'IZSVe, di durata quadriennale, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo previa idoneità tecnica ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice;

- con successiva Delibera del Direttore Generale n. del è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 1 della procedura in parola a favore dell'operatore economico per l'importo complessivo presunto di € Iva esclusa, corrispondenti ad €Iva inclusa con aliquota al 22%;

- che pertanto si rende necessario procedere alla stipula del presente contratto di accordo quadro, che disciplini il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle Parti nonché gli eventuali contratti applicativi.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le Premesse e gli atti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il Lotto 1 dell'accordo quadro ha per oggetto la fornitura di arredi tecnici da laboratorio indicati nell'Allegato 1, parte integrante del presente contratto. Si precisa che l'elenco di arredi ivi riportato ha valenza indicativa e non esaustiva, con facoltà della stazione appaltante di apportarvi variazioni nel corso dell'esecuzione contrattuale, in sede di appalto specifico, in relazione alle esigenze della medesima, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice.

2.2 Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono specificatamente descritte nel

capitolato tecnico, a cui si fa espresso rinvio, nonché nell'ulteriore documentazione di gara, integrata dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura, allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 2 e 3).

3. DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

3.1 Con il presente accordo quadro l'IZSve affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente articolo che verranno richieste nel corso dell'esecuzione dello stesso, con conseguente stipula di specifici contratti applicativi, alle condizioni stabilite nel presente accordo e negli atti in esso richiamati nonché ad esso allegati.

3.2 La stipula del presente accordo quadro non vincola l'Istituto alla conclusione di contratti applicativi in relazione al presente lotto.

3.3 Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi.

3.4 L'appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto nel disciplinare di gara, pari a € 2.449.440,00, Iva esclusa, incluse eventuali opzioni e forniture complementari. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo quadro e degli atti ad esso allegati.

3.5 In attuazione del presente accordo quadro, la stazione appaltante procederà all'abbisogno a consultare per iscritto l'appaltatore economico aggiudicatario,

richiedendogli, ove necessario, di completare, integrare o modificare la propria offerta al fine di adeguarla al singolo appalto specifico.

3.6 Il singolo contratto applicativo sarà stipulato solo successivamente all'adozione di specifico provvedimento, in forma di scrittura privata in modalità elettronica secondo la normativa vigente ed indicherà espressamente l'oggetto delle prestazioni da espletare, la descrizione delle forniture, i luoghi interessati, il relativo importo, il CIG derivato, il cronoprogramma di esecuzione di ciascuna fornitura, i termini utili per l'esecuzione della stessa.

3.7 Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula dei singoli contratti applicativi, inclusa l'imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell'appaltatore, che dovrà provvedere al pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine si precisa che l'Ufficio Territoriale di Zona dell'Agenzia delle Entrate competente per la stazione appaltante è il T5U e che il codice tributo è il 458T. I singoli contratti applicativi saranno sottoposti a registrazione solo in caso d'uso e in tal caso le relative spese saranno sostenute interamente dalla parte che ha interesse alla registrazione.

3.8 Il contratto in parola e gli eventuali contratti applicativi sono disciplinati, per quanto ivi non previsto, dal Capitolato Generale d'Oneri dell'Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all'indirizzo <http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/> e, in particolare dalle Sezioni II e III.B) dello stesso, integrate dalla *lex specialis* di gara, dall'offerta presentata d'appaltatore, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.

3.9 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro e negli eventuali contratti applicativi si applicano altresì le disposizioni di cui al D. Lgs.

n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e relativi atti attuativi, ed alla Legge n. 241/1990.

4. DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

4.1 L'accordo quadro avrà durata quadriennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale presunto massimo complessivo.

4.2 Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dalla circostanza che l'importo contrattuale complessivo presunto, non venga raggiunto con la stipula degli eventuali singoli contratti applicativi, fatta salva l'ipotesi di esaurimento prematuro dei fabbisogni massimo e, per l'effetto, di raggiungimento dell'importo contrattuale complessivo massimo in un termine inferiore.

4.3 L'importo complessivo massimo presunto della fornitura oggetto del presente accordo quadro risulta pari ad € IVA esclusa, corrispondente ad € IVA compresa con aliquota al 22%.

4.4 In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'accordo quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

4.5 Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la stazione appaltante si riserva, con apposito provvedimento, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo, e quindi dell'intero accordo quadro, per una durata complessiva al massimo pari a n. 4 anni. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il presente lotto, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni

richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.

5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

5.1 Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dall'Istituto, che deriveranno dal presente accordo quadro devono essere eseguite nel rispetto delle condizioni, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente accordo, nel capitolato tecnico, e relativi allegati, nonché nell'ulteriore *lex specialis* di gara che le parti dichiarano di accettare come già confermato in sede di presentazione dell'offerta. Ciò considerato nel corso dell'esecuzione contrattuale l'appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto suindicato.

6. RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

6.1 Si rinvia al Capitolato Generale d'oneri, parte integrante del presente accordo quadro, per le disposizioni in merito a:

- stipula dell'accordo quadro, registrazione, oneri e spese;
- fatturazione;
- verifica di conformità e relativo certificato;
- procedura di reclamo, contestazioni e inadempimenti;
- penali;
- cessione del contratto e dei crediti, vicende soggettive dell'appaltatore;
- subappalto;
- recesso;
- sospensione dell'esecuzione;
- risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa;

- disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo articolo dedicato;
- personale dell'appaltatore e rapporto di lavoro;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- privacy;
- controversie, foro competente e legge applicabile.

7. SICUREZZA

7.1 L'Appaltatore deposita presso la stazione appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.

7.2 Al fine di ottemperare all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) sottoscritto anche dall'Appaltatore ed allegato al presente accordo quadro. Tale documento potrà subire delle integrazioni/modifiche, nel corso di attuazione dell'accordo quadro, in sede di stipula degli appalti specifici.

7.3 Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto quanto indicato al paragrafo 9 del presente contratto di accordo quadro.

8. GARANZIA DEFINITIVA

8.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo quadro, l'appaltatore si impegna a costituire e consegnare in originale all'Istituto, anteriormente all'avvio dell'esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al% dell'importo

contrattuale, ossia pari ad €

8.2 La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

8.3 La cauzione può essere costituita, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Istituto.

8.4 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione.

8.5 L'Istituto può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore

8.6 L'Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture di beni e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nei casi di appalti di servizi. L'Istituto può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l'Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.

8.7 La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. L'Istituto, in tal caso, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8.8 Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall'art. 103 del D.

Lgs. n. 50/2016.

9. DOCUMENTI DA RESTITUIRE

9.1 Il presente contratto di appalto è stipulato con scrittura privata non autenticata in modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale della stazione appaltante committente e dell'appaltatore sul medesimo file digitale. Il medesimo contratto dovrà essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata provveditorato.izsve@legalmail.it, all'attenzione della referente dell'istruttoria i cui riferimenti sono riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione.

9.2 L'operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione appaltante:

1) la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l'apposito modello presente sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo www.izsvenezie.it nel percorso "*amministrazione/fornitori*", entro 7 giorni dall'apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;

2) la garanzia definitiva di cui al paragrafo 8 del presente contratto;

3) con riferimento a quanto indicato al paragrafo 7, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto (tel. 049 8084276; mail acogo@izsvenezie.it):

- copia del documento di valutazione dei rischi dell'impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del datore di lavoro attestante l'avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;

- descrizione dell'attività che sarà svolta dall'operatore economico nei locali dell'Istituto ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto;
- segnalazione delle possibili interferenze con le attività dell'Istituto ulteriori rispetto a quelle previste dal citato DUVRI già allegato alla documentazione di gara.

10. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini di tutte le comunicazione le Parti eleggono domicilio:

Per l'Istituto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Viale dell'Università 10 - 35020 - Legnaro (PD)

PEC: izsvenezie@legalmail.it

Per l'appaltatore

.....-legale rappresentante

Via n. - -

PEC

Il presente contratto di appalto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in formato elettronico, redatta in unica copia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Il Direttore Generale

Prof. Daniele Bernardini

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Per l'appaltatore

Il legale rappresentante

.....

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)